

REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/89 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento ⁽⁴⁾, prevede che il Consiglio decida entro il 31 dicembre 1989 in merito all'adeguamento delle azioni comuni istituite in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁶⁾, ai fini della realizzazione degli obiettivi contemplati dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁷⁾ e in base alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁸⁾, nonché in base allo stesso regolamento (CEE) n. 4256/88;

considerando che a seguito delle decisioni del Consiglio concernenti la riforma dei Fondi strutturali è opportuno adeguare le azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, affinché possano svolgere pienamente la funzione di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune [ai sensi dell'obiettivo n. 5 a) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88]; che è quindi opportuno apportare le necessarie modifiche alle azioni previste nel quadro di tale obiettivo, ossia alle azioni comuni di carattere « orizzontale »;

considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica agricola comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficacia e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorrere alla realizzazione di tale obiettivo, rafforzando al massimo le strutture di produzione e di commercializzazione, senza aggravare lo squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili; che si dovrà dare particolare importanza al miglioramento strutturale delle aziende attualmente più deboli e all'insediamento dei giovani in condizioni che consentono lo svolgimento dell'attività in questione;

considerando che, in base a questi principi, è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/89 ⁽¹⁰⁾;

considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, volto a migliorare la competitività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere al fine di consentire l'ammodernamento

⁽¹⁾ GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 304 del 4. 12. 1989.

⁽³⁾ Parere reso il 16 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 12.